

N. 1331/2022

del 15/7/2022



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bologna

Ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna

per il tramite della Regione Emilia Romagna
Servizio politiche sociali e socio educative
Servizio politiche per l'integrazione sociale,
il contrasto alla povertà e terzo settore

Ai Signori Questori delle Province di:

Bologna
Ferrara
Forli-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Comandanti Provinciali Arma dei
Carabinieri di:

Bologna
Ferrara
Forli-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale
dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia
Ferroviaria Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di Frontiera
dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche
Bologna

Ai Signori Comandanti della Polizia Locale di

Bologna
Ferrara
Forli-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Sigg. Sostituti Procuratori sede

Ai Sigg. Ufficiali e Agenti di PG sede

e per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello
Bologna

Al Sig. Presidente del Tribunale
per i minorenni sede

Al Garante Regionale per l'Infanzia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bologna

**INDICAZIONI INTEGRATIVE SULL'APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO
IN PROTEZIONE EX ART. 403 C.C.**

**INDICAZIONI OPERATIVE SULLE ATTIVITÀ DA COMPIERE
NEI CONFRONTI DI PERSONE MINORENNI**

1. PREMESSA

Le novità legislative in materia di collocamento in emergenza di minori ai sensi dell'art. 403 c.c., il costante aumento dei minori stranieri non accompagnati, e il crescente numero di segnalazioni che riguardano l'allontanamento, il rintraccio e il controllo delle persone minori d'età, rendono opportuno integrare le indicazioni riguardanti il collocamento in protezione, e richiamare in modo organico quali siano gli adempimenti da porre in essere nelle situazioni che riguardano una persona minore d'età.

2. MINORE IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO

La Procura presso il Tribunale per i minorenni riceve le segnalazioni riguardanti i minori trovati o ritenuti in una situazione di pregiudizio sotto il profilo delle condizioni di salute, di incolumità psicofisica, di sicurezza, di integrità morale.

La segnalazione di questi casi deve essere compiuta con un atto che contenga i dati essenziali per l'iscrizione nel registro affari civili, costituiti dal motivo della segnalazione, dalle complete generalità del minore o dei minori coinvolti, dalle complete generalità di entrambi i genitori o del tutore, e dagli eventuali dati che sia stato possibile apprendere nell'immediatezza (es. pendenza di causa di separazione tra i genitori, esistenza di parenti che possono occuparsi dei minori, affidamento ai servizi sociali già disposto).

Si allega il modello di segnalazione civile (all.1) utilizzabile da parte degli operatori di Polizia Giudiziaria (già diramato con la direttiva n. 871 del 18 maggio 2018).

Si forniscono di seguito indicazioni per le situazioni più ricorrenti.

-Intervento per segnalazioni di maltrattamenti e/o violenza domestica alla presenza di minori-

Nei casi di intervento della polizia giudiziaria per **liti violente in famiglia**, nelle quali può anche non emergere nell'immediato un'ipotesi di reato, ad es. per la riferita intenzione di non sporgere denuncia, possono essere necessari provvedimenti giudiziari a tutela dei minori coinvolti, anche solo come spettatori, in contesti familiari violenti.

E' importante dunque che siano sempre indicate le generalità dei figli dei protagonisti della lite (anche qualora venga riferito che non hanno assistito ai fatti), che sia rappresentato l'eventuale stato di alterazione da presumibile consumo di sostanze di uno o entrambi i genitori, che si accertino, documentandoli ove possibile, eventuali pregressi interventi delle forze dell'ordine o precedenti accessi delle vittime al pronto soccorso, che si forniscano informazioni dettagliate anche eventualmente corredate da documentazione fotografica, che siano descritte accuratamente le condizioni fisiche e psicologiche delle persone offese.

Queste informazioni, anche quando non vi siano elementi per una comunicazione di notizia di reato, sono necessarie all'iscrizione del procedimento civile per l'adozione di provvedimenti a tutela dei minori, provvedimenti che spesso costituiscono uno dei modi di protezione delle vittime adulte.

Poiché l'Autorità giudiziaria minorile non è competente nei casi in cui i minori in stato di pregiudizio siano figli di genitori tra i quali pende causa di separazione, divorzio o per l'affidamento del minore, questa circostanza, qualora accertata o riferita, va prontamente comunicata alla Procura Minorenni, e laddove le parti ne dispongano può essere utile acquisire copia di un qualsiasi atto da cui risulti tale pendenza.

La segnalazione civile relativa ad un minore vittima di violenza assistita va inviata all'indirizzo di posta elettronica affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it.

- Allontanamento di un minore dalla propria abitazione o dalla comunità che lo ospita -

L'allontanamento di un minore può essere segnale di pregiudizio e in particolare di disagio personale e/o familiare, e pertanto:

1) le fughe da casa, ovvero dalla comunità ove il minore è collocato con provvedimento civile o con il consenso dei genitori, devono essere comunicate alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, **al solo indirizzo di posta elettronica:**

affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it

Se si ha motivo di ritenere che il minore si sia allontanato contro la propria volontà, e dunque si ipotizzano reati a carico di ignoti, la notizia va inviata anche alla Procura Ordinaria, alla quale spettano la direzione delle eventuali indagini e l'emissione di tabulati telefonici/telematici volti al rintraccio del minore scomparso.

Nel momento dell'eventuale rintraccio del minore e del suo affidamento (al genitore o al responsabile della comunità), si avrà cura di accertare quali siano stati i motivi dell'allontanamento, ed in particolare se essi siano riconducibili a disagi familiari, e si invierà la relativa comunicazione, quale seguito dell'originaria segnalazione, all'indirizzo: affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it.

L'allontanamento rilevante sotto il profilo civilistico va tenuto distinto dalle fughe di minori sottoposti a procedimento penale, ed in particolare:

2) dall'allontanamento dalla comunità ove il minore si trovava in forza di ordinanza del Tribunale per i Minorenni di ammissione alla Messa alla prova.

La segnalazione di allontanamento di persona sottoposta a MAP deve contenere i riferimenti del procedimento penale nel quale è stata disposta la messa alla prova, e deve essere inviata all'indirizzo

di posta elettronica: cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it con l'indicazione, nel frontespizio e in modo evidente, che trattasi di allontanamento in violazione di MAP

3) e dall'allontanamento dal luogo ove il minore si trovava in quanto sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa o del collocamento in comunità.

Questa segnalazione deve contenere i riferimenti del procedimento penale nel quale è stata disposta la misura cautelare e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it con l'indicazione, nel frontespizio e in modo evidente, che trattasi di allontanamento in violazione di misura cautelare.

3) PREGIUDIZIO RICONDUCEBILE ALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 403 C.C.

Si tratta delle situazioni regolate dalla direttiva di questo Ufficio del 17.6.2022, cui si fa integrale richiamo, relative ai casi in cui "il minore è moralmente o materialmente abbandonato, o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è emergenza di provvedere".

Tali situazioni differiscono dalle "comuni" ipotesi di pregiudizio per la gravità del pericolo e per la sussistenza di una condizione di emergenza, tali da non consentire di attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria, e da rendere doveroso l'intervento della pubblica autorità.

Il collocamento ai sensi dell'art. 403 c.c. risponde alla necessità di difendere il minore da azioni (o omissioni) degli esercenti la responsabilità, che ne mettono a rischio l'incolumità psico-fisica, e la relativa disciplina contempera il diritto del minore ad essere protetto con le garanzie dei genitori in ordine alla conoscenza dei motivi dell'intervento dell'autorità amministrativa e alla successiva partecipazione al procedimento.

L'intervento, ricorrendone i presupposti, si giustifica dunque solo se non c'è il consenso dei genitori all'allontanamento del minore.

Da ciò ne consegue **che non si versa nelle ipotesi di cui all'art. 403 c.c. se:**

- il minore ha referenti educativi ma viene trovato da solo (v. *infra* punto 4);
- trattasi di minore straniero non accompagnato (vedi *infra* punto 6);
- il genitore consente al collocamento in protezione;
- il genitore "rifiuta" di tenere o accogliere il figlio presso di sé (tenendo così un comportamento equivalente al consenso al collocamento etero-familiare);
- il collocamento del minore fuori dalla famiglia è necessitato, come accade, ad esempio, nell'ipotesi di ricovero o arresto dei genitori o dell'unico genitore.

Si allega, per quanto di utilità, il modello di provvedimento di collocamento in sicurezza ai sensi dell'art. 403 c.c. (all.2), adottabile dall'autorità interveniente.

La segnalazione civile relativa ad un minore collocato in protezione ai sensi dell'art. 403 c.c. deve essere inviata entro 24 ore dall'allontanamento all'indirizzo di posta elettronica: cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it.

4. MINORI “ACCOMPAGNATI” NON AUTORI DI REATO

I minori accompagnati sono quelli che hanno un referente educativo sul territorio italiano.

Capita che essi siano controllati, a titolo di esempio, perché trovati su un mezzo pubblico senza biglietto, in giro in ora notturna, in fuga da casa, presenti/testimoni di fatti di reato, o comunque perché rintracciati in situazioni tali da richiedere il loro successivo affidamento all' esercente la responsabilità.

Le attività da compiere sono le seguenti:

- a) identificare il minore sulla base del documento di identificazione eventualmente in suo possesso, ovvero di quello esibito dall'adulto che si presenti;
- b) riaffidare il minore all'adulto, che dimostri con un documento il legame di parentela. Deve trattarsi del genitore o di un parente maggiorenne. Nel caso di parente maggiorenne, è necessaria la delega, anche solo telefonica, del genitore; nel caso di minore già collocato in comunità il minore sarà riaffidato al personale della struttura;
- c) acquisire copia del documento del minore e dell'adulto al quale il minore viene affidato;
- d) procedere a foto-segnalamento del minore privo di documenti, senza necessità di autorizzazione del pubblico ministero minorile, solo qualora il minore non sia identificabile con certezza (es. sorgono dubbi sulle generalità fornite, e/o non vengono rintracciati adulti che possano confermare le generalità);
- e) collocare il minore in struttura di accoglienza, individuata dai servizi sociali, quando non è possibile procedere all'affidamento all' esercente la responsabilità (ad esempio non è provato il legame di parentela con l'adulto, l'adulto non è reperibile o comunque non si presenta);
- f) solo nel caso di minore che ha compiuto diciassette anni, il cui genitore non sia disponibile a raggiungere il luogo ove si trova il figlio, acquisire l'eventuale consenso, mediante comunicazione telefonica/telematica di cui dare atto nel verbale, a far rientrare il giovane da solo (ad es. minore in vacanza, in viaggio, in giro con amici);
- g) se il minore è rintracciato dopo la sua fuga, accertare quali siano stati i motivi dell'allontanamento, ed in particolare se essi siano riconducibili a disagi familiari (vedi *supra* punto 2.1);
- g) comunicare l'attività svolta esclusivamente in forma scritta, trasmettendo gli atti redatti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni all'indirizzo di posta elettronica: affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it.

5. MINORI “ACCOMPAGNATI” AUTORI DI REATO

La procedura di identificazione e di affidamento è la medesima di cui al punto 4.

Per il minore che venga denunciato a piede libero per un reato, gli **ulteriori adempimenti** da compiere, rispetto alle ordinarie attività di polizia giudiziaria di cui agli artt. 55 e 347 ess. c.p.p., sono:

a) l'accertamento dell'età, qualora il minore non sia in possesso di un documento e sorga il dubbio che l'età dichiarata non sia quella reale. In tale caso si può procedere all'esame auxologico, previa verifica che il minore non vi sia stato sottoposto in precedenza, e salvo il caso di minorenni che dichiarino di essere in stato di gravidanza. Anche in caso di dubbio sulla precedente sottoposizione ad esame radiologico o sullo stato di gravidanza, non procedere all'auxologico.

Per sottoporre il minore agli esami auxologici, rientranti negli accertamenti antropometrici di cui all'art. 349 comma 2 c.p.p., la Polizia Giudiziaria non necessita dell'autorizzazione del PM.

b) la redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e elezione di domicilio, avendo cura di indicare le generalità complete dei genitori o del tutore.

c) la comunicazione **tramite SMS al cellulare del PM minorile di turno** dell'accompagnamento e del rilascio della persona ai sensi dell'art. 349 commi 5° e 6° c.p.p., nonché l'avviso della necessità di trattenere il minore oltre le dodici ore (art. 349 comma 4° c.p.p.).

d) quando la persona offesa del reato attribuito ad un minore è a sua volta minorenne, si può utilizzare l'allegato avviso (all.3) contenente le informazioni in merito ai suoi diritti e alle sue facoltà (art. 90 bis c.p.p.), oppure si può integrare il modello di uso corrente, avendo cura di precisare che se il reato è attribuito ad un minorenne non è ammessa la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno, la persona offesa non ha le facoltà previste nel processo a carico di adulti in caso di ammissione alla messa alla prova dell'imputato, e non può opporsi all'archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Si richiama - nel caso in cui non si tratti di denuncia a piede libero, ma di minore arrestato, fermato o sottoposto all'accompagnamento in flagranza ex art. 18 bis DPR 309/90 - la direttiva n. 2098 del 20.11.2019, consultabile sul sito istituzionale della Procura Minorenni di Bologna.

6. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sono minori stranieri non accompagnati i soggetti minori di età “non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

L'art. 18 del d. l.gs n° 142/2015 dispone che tali minori siano accolti in strutture di prima accoglienza, e che le misure adottate per accoglierli rispondano prioritariamente al superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere, e allo sviluppo sociale.

La comunicazione relativa al rintraccio e al collocamento nel territorio della regione di un minore straniero non accompagnato va inoltrata solo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, competente a chiedere al Tribunale la ratifica delle condizioni di accoglienza e la nomina di un tutore, ai sensi dell'art. 19 comma 5 d.l.gs n° 142/2015 e successive modificazioni, nonché a delegare gli accertamenti sull'età, sulla base dei quali la Procura chiederà al Tribunale il decreto di attribuzione dell'età dello straniero.

In caso di rintraccio e collocamento di MSNA occorre:

a) procedere alla sua identificazione; se non ha documenti (e non sono tali le fotocopie e i documenti senza foto) con richiesta di foto-segnalamento al Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura;

b) interpellare i servizi sociali perché provvedano al collocamento, redigendo poi verbale di affidamento del minore straniero ai servizi;

c) **inviare gli atti redatti esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni all'indirizzo di posta elettronica affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it**

d) se sorgono dubbi sull'età minore dichiarata, e il minore è privo di permesso di soggiorno (dunque indagato per art. 10 bis d.l.gs 286/98), svolgere accertamenti ex art. 349 comma 2 c.p.p. (vedi sub 5. a);

e) se i dubbi sull'età permangono, chiedere alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni l'autorizzazione a svolgere accertamenti socio-sanitari (esame multidisciplinare comprendente radiografia, visita pediatrica, colloquio) ai sensi dell'art. 5 comma 4 L. 47/2017.

Per i minori ucraini la Procura e il Tribunale per i Minorenni hanno emanato linee-guida congiunte in data 24.3.2022, consultabili sul sito istituzionale.


Si rammenta che l'unica ipotesi in cui la legge prevede comunicazioni telefoniche di natura civile al pubblico ministero minorile è rappresentata dall'avviso orale immediato dell'avvenuta messa in sicurezza di un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. da parte dell'autorità amministrativa, al quale consegue la trasmissione del provvedimento entro 24 ore.

Il Pubblico ministero non è competente ad adottare (neppure in via d'urgenza) alcun provvedimento giurisdizionale o amministrativo a tutela di minori, non può disporre telefonicamente il collocamento in urgenza di minori, né può decidere presso quali parenti o strutture il minore deve essere collocato.

Ringrazio per la consueta attenzione e per la collaborazione.

Bologna 14 luglio 2022

Il Procuratore
Silvia Marzocchi



INTESTAZIONE UFFICIO PG

PROT. N.

LUOGO E DATA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELL'EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

p.e.c.: affaricivili.procm.in.bologna@giustiziacert.it.

**OGGETTO: SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE DI
PREGIUDIZIO DEL MINORE O DEI MINORI:**

_____ nato il _____ a _____ res. _____
_____ nato il _____ a _____ res. _____
_____ nato il _____ a _____ res. _____

Motivo della segnalazione:

(ad esempio: violenza assistita, maltrattamenti, abuso sessuale, allontanamento volontario, MSNA, uso di stupefacenti, denuncia a carico di uno o entrambi i genitori, arresto di uno o entrambi i genitori, ecc.)

Generalità dei genitori o del tutore:

_____ nato il _____ a _____ res. _____
_____ nato il _____ a _____ res. _____

Altre eventuali indicazioni utili:

ad esempio:

pendenza causa separazione o divorzio

esistenza di parenti in grado di occuparsi dei minori

minori già affidati ai servizi sociali

l'Ufficiale di PG

ALL. 2 (modello provvedimento ex art. 403 c.c.)

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna

inoltro a mezzo p.e.c.: cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it
(da citare nell'oggetto: 403 - cognome e nome del minore)

Oggetto: provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 403 c.c. nell'interesse del minore:

_____ nato a _____ il _____

residente a _____ con domicilio

abituale a _____ (se diverso dalla
residenza)

maternità: (generalità complete tra cui residenza, domicilio, telefono)

paternità: (generalità complete tra cui residenza, domicilio, telefono)

Visto l'art. 403 c.c. (così come modificato dalla L. 206/2021)

lette le Linee-guida emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in data 17/6/2022;

Vista la situazione di abbandono morale/abbandono materiale/grave pregiudizio e imminente pericolo per l'incolumità psico-fisica a cui risulta esposto nel proprio ambiente familiare il minore in oggetto, ed in particolare considerato che:

(Sintetica esposizione in cui si dia conto dei motivi dell'intervento, della riscontrata situazione di abbandono e/o di pericolo per il minore, dei rimedi attuati, e delle ragioni per le quali eventualmente non sia stato possibile un collocamento alternativo alla comunità; in questo campo non vanno inserite le eventuali notizie di reato, che possono essere allegate)

ravvisata l'emergenza, sussistendo un pericolo attuale che non consente di attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria e che fa sorgere tale potere in capo all'autorità interveniente;

Ritenuto quindi necessario provvedere nell'immediatezza, per i fini di tutela sopra richiamati, al collocamento del citato minore in luogo individuato dal Servizio Sociale Territoriale;

Accertata l'assenza di parenti entro il quarto grado e di persone legate affettivamente al minore e in grado di occuparsene (qualora il collocamento sia in struttura e non presso parenti)

si dispone

il collocamento in sicurezza ai sensi dell' art. 403 c.c. del minore suindicato, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria:

- nella comunità _____
- in struttura protetta e segreta (*se vi sono esigenze di segretezza*)
- presso _____ (*parente o persona di famiglia*)
- presso la struttura ospedaliera ove è degente
- _____

Sui tempi e i modi attraverso i quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare potranno mantenere i rapporti con il minore, troverà applicazione l'art. 4 co. 3 della L. 184/83 a fronte di una valutazione dello scrivente servizio sociale, tenuto conto del superiore interesse del minore.

L'allontanamento è stato eseguito in data _____ alle ore _____ e ne è stato dato immediato avviso orale al pubblico ministero competente (all'utenza telefonica 3299078847) cui segue, **entro 24 ore dall'orario suindicato**, la presente trasmissione all'indirizzo di posta elettronica cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it.

Luogo _____ data _____

Il Direttore/Il Responsabile

FIRMA PER RICEVUTA e AVVENUTA NOTIFICA (*qualora acquisibile nell'immediatezza, in caso contrario la notifica ai genitori sarà trasmessa successivamente*)

Madre

Padre

indicare le eventuali situazioni in cui non si è proceduto alla notifica, quali, ad esempio:

- *non è stato possibile notificare l'atto alla parte in quanto irreperibile*
- *l'atto viene consegnato alla parte che però si rifiuta di sottoscrivere la notifica*
- *la parte si rifiuta di ricevere l'atto*
- _____

Allegati al provvedimento ex art. 403 c.c.

Questa parte contiene l'elenco dei documenti allegati al provvedimento ex art. 403 c.c. e l'indicazione dei riferimenti degli operatori sociali.

Va inoltrata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni allo stesso indirizzo di posta elettronica cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it, quale allegato al provvedimento ex art. 403 c.c., ma non va consegnata agli esercenti la responsabilità.

La documentazione reperita eventualmente in un momento successivo deve essere inoltrata alla Procura all'indirizzo:

cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it

avendo cura di indicare nell'oggetto: **SEGUITO 403 - cognome e nome per esteso del minore)**

Documenti:

- relazioni preesistenti dei servizi sociali
- relazioni su precedenti interventi presso il nucleo ad opera della P.G.
- notizia di reato cui consegue il provvedimento ex art. 403 c.c.
- altre denunce per reati familiari relative al nucleo
- documentazione attestante precedenti accessi al pronto soccorso per fatti attinenti
- _____.

Recapiti del Servizio Sociale competente:

Responsabile _____

assistente sociale referente _____

recapiti telefonici e di posta elettronica dove l'operatore è reperibile nelle successive 72 ore



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELL'EMILIA ROMAGNA

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DI REATO COMMESSO DA MINORENNE

Artt. 90, 90 bis e 101 c.p.p.

Si avvisa la persona offesa, in relazione alla denuncia – querela presentata in data odierna, che la legge riconosce le seguenti facoltà:

-può nominare, nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p., un difensore di fiducia, che sarà in grado di fornire tutte le informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi nell'ambito del procedimento penale;

-può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 DPR 115/2002 per la nomina del difensore e del consulente tecnico, anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente qualora sia persona offesa dei reati cui agli artt. 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis* c.p., nonché se commessi in danno di minori, dei reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqies*, 601, 602, 609 *quinqies* e 609 *undecies* c.p.

-può esercitare le facoltà e i diritti ad essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p. (genitore, tutore o curatore se vi è conflitto di interessi)

- può presentare memorie e indicare elementi di prova

- ha facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. , rivolgendo formale istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa può altresì essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo (art. 335 comma 3 *ter* c.p.p.)

- può chiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, nelle forme dell'art. 408 c.p.p. (l'avviso è comunque dovuto nei reati commessi con violenza alla persona, e nei casi di furto in abitazione e furto con strappo)

- se il reato è procedibile a querela, il procedimento può chiudersi con la remissione della querela e l'accettazione del querelato, salve le ipotesi di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni, per i quali la querela è irrevocabile (art. 609 *septies* c.p.)

- in caso di delitti commessi con violenza alla persona, ha diritto di essere informata immediatamente dei provvedimenti di scarcerazione, e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato (fatta salva l'ipotesi in cui risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato)

Si avvisa la persona offesa che nel processo penale a carico di minorenni non è consentito chiedere il risarcimento dei danni mediante costituzione di parte civile.

Il presente avviso, nel caso di persona offesa minore degli anni 18, deve essere consegnato all'esercente la responsabilità sul minore, nonché al minore stesso se ultra quattordicenne.

Si dà atto che la persona offesa dichiara espressamente di avere conoscenza della lingua italiana.

_____ li _____

l'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro copia
